1718 - CARTA DI REGOLA O SII CAPITOLI REGOLARI DELLA MAGNIFICA ET ONORANDA COMMUNITÀ DI PRIÒ[1].

Libretto in buone condizioni di conservazione, rinvenuto nell'archivio di Castel Bragher; contiene una copia della carta di regola di Priò formata da 48 capitoli numerati, richiamantesi allo «instrumento parte lacero» dell' anno 1586, ai quali seguono i capitoli della " Moderatio Betta" ed altre aggiunte, oltre alle conferme vescovili.

Segnaliamo una altra copia dello stesso documento, conservata presso la biblioteca comunale di Trento, ms. 375; D. Gobbi nel suo libro "Segno in val di Non" , Trento, 1981, p.71, ne riporta la trascrizione.

Nell'elenco dei vicini presenti alla regola generale prevalgono i cognomi Brida e Caliari. Tutti i vicini sono tenuti a mandare il proprio bestiame con la «vogara» cioè con la mandria o con il gregge comune, e pagare il pastore, il quale diventa il responsabile a tutti gli effetti degli animali. Fra i vari cereali menzionati («formento, segalla, meio e paniz») non compare l'orzo.

Precisi limiti e divieti vengono posti ai forestieri.

I capitoli vengono confermati sia dal regolano maggiore conte Thun, sia dal vescovo e principe di Trento.

Nel nome del Signore Gesù Christo.

Correndo l'anno milla settecento e dieciotto, indi(c)tione Romana undecima, giorno di dominica li quindeci del mese di maggio, nella villa de Priò pieve di sant'Eusebio di Thorri val di Annone diocese di Trento, e sopra la piazza, loco detto al Lago, loco solito dove li vicini si convengano a stabilire le loro regole et a fare le opportune cose: alla presenza di Giorgio Thamè di Dermul, Giovan Maria Echer e Francesco Martini, ambi di Revò, testimoni noti, chiamati e pregati. Essendo che l'onorandi homini et vicini della magnifica et onoranda communità di Priò habbino havuto l'instrumento delli capitoli da regolarsi antiquo, et ora quello in parte lacero, sì ancho quello che ultimamente si regolavano sii smarito, come da attestato appare dal signor notaio Gotardi essere stato da esso presentato nella canzelaria, e poi dal altezza reverendissima vescovo e prencipe patron clementissimo con rescritto si facia altra renovatione, qual era dalli illustrissimi signori conti di Thunn e castel Bragger come regolani maggiori confirmato: però hanno determinato di renovare detti capitoli in ordine come sopra li detti vicini, quivi convocati con admonitione del saltaro la sera antecedente et sonno della campana, d'un in uno sotto qui descritti, li capitoli che si ritrovano nel detto instrumento, parte lacero ma bensì legibili[2], li capitoli, come consta nelli rogiti di Ferdinando Barbacovi e di Bartolamio di

---

[1] *All'esterno del fascicolo il titolo* Carta di regola della magnifica communità di Priò

[2] *corretto. probabilmente d'altra mano. in* legibile.

Nano l' anno 1586[1]; et acciò non si smarisca, hanno pregato me infrascritto notaio ne faci publico documento et quello ponere nelli miei protocoli, et che vengi osservato assieme con altri capitoli additionali, che tanto sperano gratiosamente sarano confirmati tanto dall'altezza reverendissima vescovo e prencipe di Trento patrone clementissimo come dalli illustrissimi signori conti di Thunn e castel Bragger come regolani maggiori della detta onoranda communità, che tanto s'esprim(a)no e protestano fare e ponere detto instrumento, e non in altra forma. Al qual fine furono convocati come sopra li quivi nominati convicini, protestando tutti unitamente d'[2] voller adempire, lodare, approvare, osservare e mantenere l'infrascritti capitoli come sempre anticamente hanno approvato, mantenuto et osservato et in niun conto contradetto: li onorandi e magnifici domini Pietro Antonio e Christiano Bridi regolani, Eusebio Brida e Giovan Brida saltari, Dominico di Caliari, Antonio Brida, Michel di Caliari, Vigilio di Caliari, Gulielmo Brida, Luccia vedova quondam Daniel Brida, l'erede di Giovan Battista Caliari, Silvestro di Villi uxorio nomine, Gioseppe Sandri, Antonio Melchiori, Michel Brida, Giacomo Caliari, Giovan Antonio Caliari, Alberto di Melchiori, Antonio del Villi, Antonio di Caliari, Gioseppe di Caliari, Romedio di Caliari, Giovan Battista Tomazol e Giovan Tomazol.

l. Feste[3]

È stato detto, statuito et ordinato che tutte le feste introdotte in onore di Dio e della beata vergine Maria e di santi apostoli et altri santi <siano> honorate, festivate, et niun della villa di Priodo ardischa lavorare in casa né fuori casa: sotto pena de[4] grossi dieci per cadauna persona e cadauna volta, la qual pena s'applica alla chiesa de santo Michele di Priò, salve le pene della superiorità ecclesiastica.

2. Regola et arme

Ittem è stato detto, statuito et ordinato che a' tempi debiti detti regolani della villa di Priodo, quali sarano posti o stati l'anno passato, debbano presentarsi nel loco solito dove detti omeni sono soliti far la regola in loco al lago de Priò, qual regola debbeno far nel giorno di santo Marco, avisando prima tre giorni avanti il illustrissimo regolano maggiore di castel Bragger, et ivi convocar l'altri vicini al sonno della campana: e per voce del saltaro vechio sia tenuto convocar tutti li vicini, cioè la sera avanti il giorno

---

[1] *la data colloca questa stesura della carta immediatamente a ridosso della proclamazione della* Moderatio Betta.

[2] *il copista utilizza una d con apostrofo come abbreviazione per da, de, di. nella trascrizione si scioglie di volta in volta secondo il contesto.*

[3] *i primi 48 capitoli - che costituiscono verosimilmente la versione volgarizzata, riveduta ed ampliata della carta anteriore al 1586, cui allude la narratio - sono generalmente dotati di rubrica annotata in margine dal copista: si è scelto di trascrivere tali rubriche, per quanto succinte, come segno dell' esecuzione del corrispondente capitolo della* Moderatio Betta*: l' unico non accolto per esteso nella versione approvata di questa carta: si veda la nota al capitolo 48; i capitoli aggiunti dopo il 1586 hanno anch' essi rubriche. che allo stesso modo si riportano.*

[4] *ripetuto* pena de.

predetto, per far le regole, che uno per casa delli più sufficienti debbano comparire alla detta regola; e non comparendo, sia punito ogni uno di loro in cinque lire, intendendo però alla regola maggiore: qual pena sarà applicata al signor regolan maggior; et che in dette regole niuno delli vicini non ardischano di portar arme di sorta niuna, né meno darsi[1] parole ingiuriose: sotto la pena soprascritta et applicandola come di sopra.

3. Gazzi

Ittem hanno ordinato e statuito che li saltari della campagna siano tenuti custodire tuti li gazi da Priò sino che sarano posti li saltari delle uve: et s'alcuno farà qualche danno. non sapendo il saltar dar o denuntiar il danador, sia punito detto saltar in grossi dodese; e quando sarà taliato in beni communi et divisi, sia obligato il patron giurar se sia che habbi havuto il danno: al quale gli sarà creduto, essendo degno di fede.

4. Desobedienti

Ittem è stato statuito ed ordinato che quando si sarà ordinata qualche regola, per li regolani e per il saltar chiamati la sera avanti e per il sonar della campana, et s' alcuno recusarà di comparer alla detta regola, quel tal desobediente sia punito in grossi trei: et si devederà pegno al saltar, la pena sia duplicata; et se li regolani andarano alla casa di colui, sia punito in grossi otto: recusando all'[2] vicini sia punito in grossi vintiquatro de denaro; et si per tal causa gli anderà il signor regolan maggior, sia punito in lire cinque de danaro, d'esser tolte a cadauna persona che contrafarà; et si in dette regole minore alcuno farà mentir o dir altre parole ingiuriose contro saltari, regolani o altre persone, sia punito in grossi dodose[3] per cadauno et per ogni volta: la qual pena sia applicata ut infra.

5. Differenze

Ittem hanno ordinato e statuito, se qualche persona delli vicini de Priò recusasse d'andare con li regolani in qualche differentia pertinente con la regola o pignorar qualche desobediente, recusando, sia punito per cadauno e per cadauna volta in grossi dodose: la qual pena sia applicata ut infra.

6. Bestiami

Ittem hanno statuito et ordinato, se qualche persona con bestiami facesse qualche danno in qualche possession delli vicini de Priò, overo <di> quelli che possedono bene[4] iacenti nel commun de Priò, e se il saltar non sapesse denuntiar il danador, ma che il potesse per un'altra persona degna di fede per suo giuramento provare il damnificante, in quel caso quel che haverà dato il danno sia obligato da pagare quel tanto che sarà

---

[1] *pro* dirsi

[2] *pro* alli

[3] *pro* dodese, *qui ed altrove nel testo*

[4] *pro* beni

stimato al paciente.

7. Saltar

Ittem hanno statuito et ordinato che siano posti li saltari dell'[1] vigne a santo Christoforo, quali debbano fidelmente e senza frode custodire li beni: sotto pena come nel capitolo terzo precedente.

8. Mercede

Ittem che li saltari dell' vigne habbino et haver debbino per sue mercede per cadauna saltara stara sei di vin braschà, tanto per li terreri come per li furestieri; et li saltari della campagna habbino per sue mercedi per cadauno foco della villa de Priò quarte quatro de grano: cioè una de formento, una de segalla, una de meio et una de paniz.

9. Furestieri

Ittem hanno ordinato che niun furestiere che possede possessioni nel commun de Priò possia disgiongere boi nelle possessioni d'altri : in pena de grossi sia[2] 12 per cadaun volta e di pagar il danno se ve ne sarà fatto.

10. Pena de' gazzi

Ittem che niuno terrero né furestiero habbia ardir di taliare né far taliar nelli gazi della villa de Priò, tanto communi come d'altri, arbori de sorte alcuna, intendendo dalla valle sino al rì Maggiore o sia sino alli confini della pieve di Vigo: essendo larese, pena de lire cinque: pin lire trei; pez et avez lire trei, e rover lire una: la qual pena sia applicata come sopra, et reffar il danno.

11. Brochon

Ittem che niuno ardischa, tanto terrer come forestier, di far brochon nel commun de Priò: in pena di lire una per cadaun broz, la qual pena sia applicata come di sotto.

12. Vendeme

Ittem che niun ardischa, tanto terriero come forestiero, di vendimar nelle possessioni iacenti nel commun de Priò senza saputa del signor regolan maggior e senza la regola ordinaria: in pena de lire cinque de danaro per cadauna persona e per cadauna volta, qual pena sia applicata al signor regolan maggior .

13. Segare

---

[1] *pro* delle, della, *qui ed altrove nel testo.*

[2] *Pro* sie

Ittem che niun ardischa segare né far segare nel commune della villa di Priò avanti la regola datta: in pena de lire tre per cadauna falz, qual pena sia applicata ut infra.

14. Pascolar

Ittem che niun ardischa di pascolar con bestiami de sorte alcuna né boschegiare nelli pradi del monte de Priò da santo Giorgio sino a santa Margareta: sotto pena de lire trei per ogni paro de boi et per cadauna volta, la qual pena sia applicata ut infra.

15. Lago

Ittem che niuno possi tuor fango o sia grassa fuori dal lago de Priò se prima non sarà preciata la grassa dalli regolani da Priò: in pena de grossi otto per cadauna bena.

16. Pastor

Ittem ch'ogn'anno sia posto un sufficiente pastor nella villa de Priò, qual habbia da custodire li bestiami del commun da Priò; che ogn'uno della villa da Priò che habbi un paro de boi vadi con la vogara un dì: similmente per una vacha, un asino et asina; et che per ogni altri bestiami minuni vadino con la detta vogara per ogni doi cavi un dì, et mandar un sufficiente fizal con il pastor.

17. Rave

Ittem che niun vadi in possessione d'altri per tuor rave né erbe salvatiche o sia far erba: in pena de grossi trei per ogni persona per cadauna volta e reffar il danno.

18. Somenzali

Ittem che li regolani ogn'anno al tempo debito siano obligati di trovare doi somenzali per le capre e pecore, dando però essi vicini ad essi regolani ragnesi doi per comprare essi somenzali; e fmito l'anno della sua regolanaria de' detti regolani, che essi debbano e siano tenuti esborsar altri[1] regolani susequenti detti ragnesi doi: ma che li somenzali siano delli regolani passati.

19. Cani

Ittem hanno statuito et ordinato che niun vicino de Priò habbi ardire lasciar cani fuori di casa dal dì de santo Bortholamio sino finita la vendemia: questo in pena de grossi uno per cadaun cane overo cagna, et se sarà di note sotto pena de grossi sei, e reffar il danno.

20. Raggioni della regola[2]

Ittem che niun ardischa portar le raggioni della regola de Priò all'officio, sotto pena

---

[1] *pro* alli

[2] *la rubrica è seguita da un segno diacritico che rimanda al corrispondente capitolo della* Moderatio Betta *(capitolo 53)*

de lire cinque, senza espressa licenza del signor regolan maggior: la qual pena sia applicata al detto signor regolan maggior.

21. Vaioni

Ittem che alcuno che ha vaioni che mene cavo all'[1] vie publiche e communi per quali vano li bestiami sia obligato di strupare da se stesso, comminciando al dì de santo Giorgio: sotto pena de grossi doi per cadauna volta et per ogn'[2] vaiono destrupato, e reffar il danno: e se più persone havesseron raggione d'andar e ritornar per detto vaion, sia obligato de struparlo; et se per sua colpa fosse dato qualche danno, sia tenuto pagar il contrafaciente il danno datto, in estimation delli regolani.

22. Termini

Ittem hanno statuito et ordinato che niuno, di che condition esser si voglia, habbi ardire di cavare maletiosamente tra li confini termini: in pena de lire cinque de danaro, la qual pena sia applicata al signor regolan maggior, salvo le pene dell' officio[3].

23. Termini

Ittem che niun ardischa di passare li termini arrando con boi, né in segar tra li confini: in pena de grossi sei per cadauna volta e reffar il danno, la qual pena sia applicata ut infra, videlicet alla chiesa e alli vicini per mettà.

24. Bestiami

Ittem hanno statuito et ordinato che niun della villa de Priò possi né debba parar bestiami de sorta alcuna fuori della villa de Priò de mezo marzo sino a sant'Andrea: et chi contrafarà nondimeno sia astretto andar con la vogara e pagar il pastor.

25. Transitare

Ittem che niuna persona furestiera non habbi ardire de transitar per le possession da Priò, con carri overo senza, per qualle non hanno raggion de andargli: in pena de grossi trei senza carri, et chi transittarà con carri in pena de grossi sei, e reffar il danno.

26. Bestiami

Ittem hanno statuito che niuno della villa da Priò non ardischa de tuor bestiami furestieri per pascolar nel commun de Priò senza espressa licenza delli regolani et vicini de Priò: in pena de grossi dodese per cadaun capo et cadauna volta, la qual pena sia applicata ut infra.

---

[1] *pro* alli.

[2] *pro* ogni.

[3] *le prescrizioni* della Moderatio Betta *risultano recepite - quanto all'ammontare delle pene ed alla distribuzione delle competenze - in molti di questi priml 48 capitoli.*

27. Pascolar

Ittem hanno statuito et ordinato che ogni persona dell' villa de Priò, trovando bestiami furestieri per pascolar nel commun da Priò, possi pignorar detti bestiami; ritrovandoli, debba denuntiare per il suo giuramento alli regolani, essendo però degno di fede, de qualli sarano detti bestiami: et pignorando, sia di pena per cadaun capo grosso in grossi dodese et per ogni capo di bestiame minuto in grossi trei, la qual pena sia applicata una terza parte alla chiesa di Priò, l'altra terza parte al saltar et l'altra terza parte al signor regolan maggior.

28. Sassi

Ittem hanno statuito che niun furestiero che possede beni nella villa de Priò ardischa condur sassi fuori delle loro possessioni damnificando li pascoli et il commun de Priò: sotto pena de grossi dodese per cadauna volta et per cadaun carro, la qual pena sia applicata come di sotto.

29. Sorte de' gazzi

Ittem che mettendo sorte de' gazi nel commune de Priò, che qualunche vicino de detta villa debba far la sua sorte in termine de giorni quindese: altrimente non habbi più raggion di taliar le dette sorti; et taliando sia punito in lire cinque per cadaun larese, et per cadaun pin, pez et avez in pena de lire trei: le quali pene si dividano al signor regolano maggior, chiesa da Priò. vicini e saltari.

30. Pastor

Ittem hanno statuito et ordinato che tutti li vicini da Priò quali haverano bestiami d’ogni sorte siano tenuti andar con la vogara et pagar il pastor: qual pastor debbi diligentemente custodire tutti li bestiami; et se per causa del pastor manchasse qualche capo de bestiamo, sia tenuto esso pastor di pagare tal bestiame al paciente: salvo se tali animali de bestie fosseron amalati, che in quel caso in termine di trei giorni debbi il pastor monstrar il segno: altrimente, non monstrando segno alcuno intra il detto termine, che esso pastor sia obligato pagar tall'animal precipitato in estimo delli regolani.

31. Furestieri

Ittem hanno statuito, s'alchuno forestiero conducesse li regolani de Priò per vedere qualche differenza del commun, debba presentare un pegno de lire cinque.

32 Furestieri

Ittem hanno statuito che in caso li regolani fussero chiamati da qualche furestiero ad estimare qualche danno. debba esso furestiero dare per loro mercede grossi sei per cadaun regolano.

33. Furti

Ittem hanno statuito et ordinato che, <se> il saltar delle vigne trovasse alcuno tuore fruti di qualunche sorte, sia punito in grossi trei per cadauna volta e persona, non[1] eccedendo però li termini dell'honestade, e reffar il danno.

34. Porzi

Ittem che niuno della villa de Priò lassi andare li porzi senza pastore fuori di casa: sotto pena de grossi trei per cadaun porcho et cadauna volta che sarà confratto[2], et siano tenuti meterli li annelli acciò non possino dare danno.

35. Pascolar

Ittem hanno statuito et ordinato che niun ardischa pascolare vie consortali: sotto pena de grossi sei per ogni capo per cadauna volta sarà confratto.

36. Aqua

Ittem hanno statuito et ordinato che niuna persona ardischa condur aqua pluviale confinante alle possessioni d'altri in suo danno e pregiuditio: sotto pena de grossi sei per cadauna persona, et reffar il danno.

37. Strade

Ittem che quando farà bisogno di comodare le strade commune, che li regolani debbano monstrare alli vicini dove farà bisogno: e se accadesse qualche danno per causa che non fusse denunciato alli detti vicini, ch'essi regolani siano tenuti pagare tall' danno.

38. Strade

Ittem hanno statuito et ordinato ch'ogni vicino de Priò debba in fine delle sue possessioni commodare le strade: in pena de grossi sei per cadauna volta che facesse bisogno: et se per sorte accadesse qualche danno per causa di tal vie, sia tenuto il contrafaciente prestare[3] 20 il danno al paciente.

39. Pascolar

Ittem che niun ardischa pascolar nelli pradi d'altri da santo Giorgio sin a santo Michele, e da santo Michell sin a santo Giorgio, et che li broili e casalli non si possino pascolare da niun tempo: sotto pena de grossi sei per volta et per capo de bestiame, et de reffar il danno.

40. Animalli

Ittem che niun ardischa lasciar andare niun animale grosso fuori di casa, overo

---

[1] *da espungere?*

[2] *pro* contrafatto, *qui ed altrove nel testo.*

[3] *Pro* reffare?

minutto, senza pastor: sotto pena de grossi quatro per ogni volta et per cadaun animal grosso, et de grossi uno per cadaun animal minutto.

41. Gazzi

Ittem ch'ogni vicino de Priò possi denunciare s'alcuno damnificasse li gazi di Priò: et sia creduto per suo giuramento, essendo persona degna di fede.

42. Strupaie

Ittem che niun ardischa tuore né comprare strupaie de possession d'altri: sotto pena de grossi dodese per cadauna volta; meno tuore palli né latte: in pena de grossi trei per pallo o latta.

43. Danni

Ittem che li saltari della campagna debbano denuntiare ogn'anno nel giorno di santo Christofforo li damnifcanti, ma tener in notta qualle siano le condananze.

44. Danni.

Ittem hanno statuito et ordinato che li saltari delle vigne debbano denuntiare li danatori nel giorno di santo Simone.

45. Legna.

Ittem hanno statuito et ordinato che quelli che habitano nella villa de Priò che non fano per foco non possia far legna, nel commun de Priò, de sorte niuna: sotto pena de grossi trei per cadauno fasso di legna; e si sarà de più, sia in arbitrio delli regolani della communità predetta.

46. Condane.

Ittem che le condananze ocorse in detta communità si debbano fare nella regola maggiore et distribuirsse a chi s' aspettano.

47. Sindico.

Ittem che s'occoresse mandare qualche lettere per l'officio, debba il sindico subito portarle dove debbano andare.

48.Lago.

Ittem che niun ardischa de maserir canevo né canevella nel lago dell' villa de Priò: sotto pena de grossi dodese per cadauna volta, la qual pena s'applica all'[1] vicini de Priò. Volendo e dichiarando che le pene soprascritte, eccettuato quelle che sono espresse in

---

[1] *pro* alli, *qui e altrove nel testo*

alcuni capitoli de chi debbano essere, siano applicate per la terza parte alla chiesa, l'altra terza parte al signor regolan maggior et l'altra terza parte all' vicini, remessa[1] ogni e qualunque fraude et ingiuria; riservate le ragioni dell'altezza reverendissima signor signor nostro prencipe di Trento e dell'illustrissimo signor regolan maggior aspetanti e pertinenti, sì per le condane e le ferie[2] et (*da*) appellationi della regola: ittem le raggioni d'aggiungere e sminuire e interpe(tr)are[3] 24 come apparerà perpetuamente e farà de bisogno.

CAPITOLA ADDITIONALIA[4]

<49.> Che <in> tutti li capitoli che sono inserti nei volumi de'statuti criminali e che si mettano anche nelle carte delle regole gli <si> aggiungi: "Oltre le pene statutarie, et in niun conto derogando in quelle all'officio ordinario", videlicet come in quelle di mentite, parole ingiuriose et non portar arme, escavation de termini, de possession turbata, di quelli che hanno offitio in commune et fano fraude in loro offitii, furti, taliar arbori frutiferi et simili abusi. <a '> qualli è provisto dal statuto <c>o<n> maggior pene de queli[5] che si comprendono in le carte delle regole.

<50.> Che nelle ville et logi ove non sono constituiti dall'altezze reverendissime prencipi et vescovi di Trento regolani maggiori, niun'[6] 27 villa possi né debbi constituir né crear alcuno con questo nome di regolan maggior, ma regolani solamente semplici, uno o più secondo li pararà, overo massari sino al numero di tre e non più.

<51.> Et ove non sono, come s'è detto, regolani maggiori, quando li regolani semplici o giuradi, soli overo con li homini del sacramento o sua regola secundo la desposition delle loro carte, haverano fatta la sua determinatione et così anco la sua esecutione secundo le sue pene delle carti[7] di regola, la appellatione et ricorso vadi al officio ordinario delle valli, d' esser però cognosciuto summariamente, et esequite le pene contro li pertinaci et inobedienti per forza, con l'officio del sotto capitaneo et non altrimente.

---

[1] *pro* remossa

[2] *pro* pene?

[3] *Corretto,.forse da altra mano, su* Interpellare.

[4] *i seguenti 12 capitoli. non numerati nel manoscritto. corrispondono in realtà (manca il capitolo relativo alla compilazione delle rubriche e degli indici. cui però la forma stessa del manoscritto dà esecuzione) alla cosiddetta* Moderatio Betta *del 1586. le cui prescrizioni d'ordine generale risultano già recepite nei primi 48 capitoli; correzioni ed integrazioni tengono conto - in questi 12 capitoli - del testo della* Moderatio Betta *accolto in altre carte.*

[5] *pro* quele.

[6] *pro* niuna.

[7] *pro* carte.

<52.> Et che le pene delle carte della regola applicate alla communità non possi ecceder la summa de lire cinque.

<53.> Ittem che tutte le carte de regola quale hanno inserto il capitolo de non portar le carte al officio ordinario habbi da specificare et intendere in questo modo: cioè che delle cause comprese in le carte de regola e d'esser decise da' regolani et regola, tall'[1] cause non possino esser portate né introdotte al officio ordinario se prima non sarano conosciute dalla regola et regolani, acciò non sii fatto pregiuditio alle raggioni della regola né confundati[2] li officii; ma poi, fatta la cognitione della regola ordinaria, et in caso, ove sono li regolani maggiori, da loro, secundo l'ordine datto in le carte di tal regola, la appellatione e gravame vadi et s'aspetti al officio del signor capitanio dell'[3] valli representante la superiorità et sua altezza reverendissima patron, et non altri né alla[4] communità: salvo sempre il ricorso alla pena proprio[5] di sua altezza reverendissima o suo consilio.

<54.> Similmente <in> le carte di regola quale hanno ch'ogniuno habbi tener secreto et non manifestar le cose che si tratano e deliberano su la regola se specifici: "Per rispeto d'ordini e cose spettanti alla regola e concernente l'administratione de' benni communi o particulari de' loro homini, et che non siano in danno né detrimento dell'honor e dignità e benefficio della superiorità et altezza reverendissima suo patron, secundo il debito juramento de fedeltà d'ogni uno".

<55.> Che nelli capitoli che sono in carte de regola ove si risserva la pena ad arbitrio de' regolani, giurati e della regola si specifici che tal arbitrio non possi ecceder lire dieci[6], inspetta la qualità del fatto e delle persone.

<56.> Che li capitoli ove si parla de conceder e denegar licentia ad alcuno de far edificii o molini sopra le aque o fiumi siano aboliti et cassi, essendo cosa pertinente alle regalie di sua altezza reverendissima.

<57.> Che li capitoli de regole ove si dice che li regolani o regola possin pignorar ogn'uno per debito con li suoi saltari si specifichi quando[7] tall debito, et in casi che un sii debitor della communità per le pene della regola spettante alla communità e non

---

[1] *pro* talli.

[2] *pro* confonduti.

3 *pro* delle.

[4] *pro* altre?

[5] *il copista ha sciolto in modo erroneo l' abbreviazione per* superiorità.

[6] *1e versioni più antiche del testo della* Moderatio Betta *hanno cinque.*

[7] *pro* quanto.

altrimente.

<58.> Che <in> le carte di regola ove si parla di levare la appellatione e raggione d'appellarsi si dechiari: "Da lire cinque in zoso" et non altrimente, acciò da lire cinque in su <sii> sempre resservata l' appellatione e ricorso a ciascuno.

<59.> Che in le carte delle regole ove sono capitoli delle mesure, pese del pan e robbe mangiative s'aggiungi: "Non perciò derogando a l'authorità de' superiori et al officio del sottocapitanio, che occorendo non possi ancor lui far le esactioni contro li controfacienti".

<60.> Ittem che in tutte le carte de regola, ove si risserva authorità d'aggiunger e sminuir. si dichiari, ove sono regolani maggiori: "Con participation et intervento suo, ne altrimente si debban fare"; et sempre in tutte esse carte: "Accedente l'authorità et confirmation della superiorità e de sua altezza reverendissima vescovo e prencipe di Trento patron nostro, le raggion et authorità del quale siano sempre salve e riservate".

CAPITOLI ADDITIONALI ULTIMAMENTE FATTI IN PUBLICA REGOLA.

<61.> Arbori.

Hanno statuito et ordinato che tutti li forestieri che habitano nella villa de Priò et habitano fuori della villa non ardiscano taliare verona sorte d'arbori, tanto al piano quanto al monte: sotto pena de lire cinque per ogni pianto, oltre il prezo del valore di detti arbori secundo verà giudicato dalli regolani, la qual pena sia applicata un terzo al signor regolano maggior. un terzo alla chiesa de Priò et un terzo alli saltari.

<62.> Furestieri.

Ittem hanno statuito et ordinato che li forestieri che habitano nella villa de Priò debbano pagare l'[1] mettà della saltara, cioè quarte due segalla, per li beni arrativi et non vineati che possedano nelle pertinentie de Priò; et quelli furestieri che non habitano nella villa de Priò debbano et siano obligati pagare per li beni arrativi et non vineati che possedano in dette pertinentie de Priò, in ogni regola o sii saltara, segalla quarte una.

<63.> Vendema.

Ittem hanno statuito et ordinato che tutti li vicini della villa de Priò che possedano beni nella villa de Priò, cioè nella regola della Croce, tanto vineati che arrativi, debbano pagare al saltaro dell'uva al tempo della vendemia brascatto stara tre, et li furestieri che habitano in detta villa de Priò la mettà, cioè brascatto stara un et mezo: con obligo di fare ogni uno la saltara per foco.

---

[1] *Pro* la

<64.> Regalia.

Ittem hanno statuito et ordinato che, volendo venire qualche persona ad habitare nella villa de Priò, sii tenuto et obligato di dare e pagare per una sol volta alla communità ragnesi cinque per regalia, oltre l' aggravii annuali che altro sì sono obligati fare et adempire li furestieri.

<65.> Misure.

Ittem hanno statuito et ordinato che il sotto capitaneo possi et valia fare la misura giusta ad un' orna del vino, ad un staro, quarta et mi nella del grano, et non più d' una per sorte: et d'indi le altre misure debbansi fare dalli giurati dell' villa de Priò con quella fatta dal sotto capitanio, senza recognitione.

Qualli capitoli et ordinationi furono in publica regola nel logo solito della regola letti e publicatti, alla presenza dell'antescritti testimoni, da me infrascritto notaio; e da[1] tutti li nominati vicini, che sono di tre parti due e più, promettendo per sé sé et posteri quelli osservare, attendere, mantenere et adempire et in niun conto contradire: con le proteste però antescritte del benigno assenso delli illustrissimi signori conti di Thunn <e> castel Bragger come regolani maggiori e della clementissima confirmatione dell'altezza reverendissima di monsignor vescovo e prencipe di Trento patrone gratiosissimo e non in altra forma hanno statuito et ordinato con ogni melior modo e forma &c.

ST[2] Ego Ferdinandus Panizza, iuris utriusque doctor ac notarius publicus authoritate imperiali Thaii, praedictis ordinationibus et omnibus suprascriptis praesens fui et de eis rogatus scripsi et public<a>vi: et ea omnia ex originali meo ad instantiam et requisitionem hominum communitatis villae Priodi praenominatorum, nihil paenitus addens aut minuens ex eo quod in ipso originali vidi et legi quod sensum mutet aut viciet, manu propria fideliter transcripsi et exemplavi; ideo me propria manu subscripsi et solito meo tabellionatus signo authenticavi.

Laus Deo &c.

Nos Ioannes Michael
Dei gratia episcopus et princeps Tridenti
comes a Spaur &c

Notum facimus tenore praesentium quibus expedit universis quod nos, praecibus fidelium nobis dilectorum hominum communitatis Priodi plebis Turrii vallis nostrae

---

[1] *da espungere*

[2] la mano della sottoscrizione notarile è la stessa del testo che lo precede e di quello che lo segue il signum tabellionis risulta dunque imitato e non autografo.

Annaniae favorabiliter annuentes, antescripta quadraginta octo capitula regulatoria una cum aliis additionalibus antehac a praedecessoribus nostris confirmata, modo, ut asseritur, deperdita et in antescriptam formam redacta, vigore rescripti ad eorum preces sub 18 praeterlapsi februarii emanati, approbanda et confirmanda duximus, prout tenore praesentium approbamus et confirmamus; mandantes eadem a quibuscumque vicinis dictae communitatis inviolabiliter observari sub poenis de quibus in illis, per quas tamen nullatenus derrogatum intelligatur mulctis legalibus et statutariis per nos sive subordinatos magistratus nostros vel judicem loci ordinarium iuxta rerum indigentiam imponendis et indicendis, ac sine praeiuditio authoritatis et superioritatis nostrae vel successorum nostrorum, quae semper salva remaneant; eoque adiecto quod, ubi poenae excedunt libras quinque, pro quocumque excessu camerae episcopali applicentur; et si quis una die actuque continuato diversas prohibitas arbores excideret, una tantum librarum quinque poena communitati et reliquatus fisco applicetur: cui sive massario nostro vallium subinde per regulanos singulis annis ratio erit reddenda et condemnationum portio fideliter assignanda, sub poena ammissionis praesentis concessionis; cum reservatione addendi et minuendi ad beneplacitum. In quorum &c.

Datum Tridenti ex cancellaria castri Boni Consilii, die 30 maii 1718.

LS Ad mandatum celsitudinis suae reverendissimae in consilio &c.

Franciscus Antonius de Albertis cancellarius

Bernardinus Manci secretarius

LS Conferma decretata dal principe vescovo Antonio Domenico Wolkenstein, in data 4 luglio 1727.

In Christi nomine &c.

Anno ab illius nattivitate millesimo septingentesimo trigesimo primo, indictione Romana nona, die vero mercurii [...][1], in villa Priodi plebis Turrii vallis Annaniae et Tridentinae diocesis, et in loco solito regulari; praesentibus Francisco Magnan et Baptista Chino, testibus notis atque rogatis.

Ibidem personaliter constituti subscripti domini vicini honorandae communitatis Priodi et congregati omnes ad subscriptum finem, volentes providere aliquibus rebus necessariis quibus non fuit hactenus provisum, pro bono pacis statuerunt et fecerunt infrascripta capitula, observanda sub poenis de quibus in eis, salva semper ratificatione suae celsitudinis reverendissimae domini domini episcopi et principis Tridenti patroni nostri clementissimi et illustrissimorum ac excellentissimorum dominorum (dominorum) comitum de Thunno uti regulanorum maiorum: et primo Eusebius Magnan nomine Margarettae Tomazollae viduae suae cugnatae, Michael de Caliari: regulani praesentanei

---

[1] *lacuna non segnalata dal copista ma la data si può fissare - fra i mercoledi dell' anno 1731 precedenti l'1 giugno della seguente conferma principesco vescovile – al 25 aprile,festa di san Marco. giorno di regola come suggerisce il capitolo 2. della carta qui trascritta.*

dictae communitatis Priodi; Antonius Tomazolli syndicus, idem[1] [...][2] Tomazolli et Bartholomaeus Brida saltuarii, Dominicus de Caliari, Antonius Brida, Vigilius de Caliari, Catt(a)rina vidua Tomazolla, haeredes Gulielmi Bridae, Dominica de Caliari, Matthaeus Simonet, Joannes Antonius Brida, loannes Brida, Iosephus Sandri, Lucia Brida vidua, Antonius de Melchiori. lacobus Caliari, Michael Brida, loannes Antonius de Caliari, Antonius del Villi, loannes Caliari, Antonius Caliari, Iosephus Caliari, Romedius Caliari: omnes homines et convicini dictae communitatis Priodi, asserentes se se esse omnes et singuli supranominati; qui etiam. facientes rem, casum et causam propriam, promiserunt de firmo in propriis bonis pro absentibus q(uaten)us viduis, minoribus et pupillis in forma &c, et unanimiter absque ulla discrepantia fecerunt, ordinaverunt et addiderunt aliis capitulis dictae eorum cartae regulae infrascripta **nova capitula** vulgariter descripta.

<66.> Hanno statuito et ordinato che niuno, tanto vicino che furestiere, di detta villa di Priò, non ardischa condurre o far condurre legna di qualunque sorte dal monte, se non il puro e solo bisogno di casa: sotto pena de troni quatro e mezo per cadaun carro a chi contrafarà.

<67.> Che li saltari che ritrovano ed avrano ritrovato qualche dannadore. tanto in montagna che al piano, siino tenuti ed obligati denuntiarlo alli regolani subito e quanto prima sarà possibile: e contrafacendo siino puniti per cadauna volta in carentani sie.

<68.> Che l'aqua del lago sito nella villa di Priò sii proibita a cadauno. volendo prenderne per smoiare calcina e frabicare: sotto pena de carentani tre per ogni collo. ed altro vaso o sii botte sino carentani dodeci.

Quae capitula regularia ut supra facta et addita promiserunt per se se et eorum successores firma habere et observare, sub obligatione omnium suorum bonorum, cum clausula constituti et sub clausula quatenus placeat suae celsitudini reverendissimae episcopo et principi Tridenti patrono nostro clementissimo et illustrissimis ac excellentissimis dominis dominis comitibus de Thunn &c uti regulanis maioribus &c: et sub clausula mutandi, corrigendi et addendi prout in posterum expediens et necessarium foret &c; et ita omni &c.

LS Petrus Antonius Panizza, legum doctor et notarius Thaii, praemissis omnibus praesens fuit eaque rogatus scripsit et publicavit, quare hic se legaliter subscripsit. Ad laudem Dei Virginisque gloriam.

LS Conferma[3] decretata dal principe vescovo Domenico Antonio Thun, in data 1 giugno 1731.

LS Conferma[4] decretata dal vescovo di Seckau Leopoldo Ernesto Firmian,

---

[1] 40. *pro* item?

[2] *probabile lacuna non segnalata dal copista*.

[3] *Dei capitoli antichi e dei capitoli aggiuntivi del 1731*

[4] *senza specificazione del numero dei capitoli*

coadiutore ed amministratore plenipotenziario del principato vescovile di Trento, in data 26 maggio 1749.